

Allegato al provvedimento di istituzione Consiglio dell'istituto del 2017

Presenza di estranei, esperti e pubblico alle sedute del Consiglio dell'Istituto

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

2. Il Consiglio può chiedere a esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.

3. Al Consiglio d'Istituto possono partecipare a titolo consultivo e su esplicito invito del Presidente soggetti esterni con diritto di parola, purché intervengano esclusivamente in relazione ai punti posti all'Ordine del Giorno al fine di rendere le informazioni più approfondite per le deliberazioni.

4. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in base alla normativa vigente, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Infatti, le sedute sono aperte a tutti gli studenti e genitori della scuola, a tutto il personale docente e non docente. Il presidente ammette alla seduta gli uditori dopo averne verificato l'appartenenza alla comunità scolastica, supportato nel compito dagli organi di segreteria preposti al riconoscimento degli appartenenti all'istituto, e dopo aver verificato la capienza del locale adibito alla seduta o della piattaforma online scelta dall'istituto per le riunioni da remoto. Nel caso di presenza di uditori online è obbligatorio l'accesso con l'account istituzionale (dei docenti o degli studenti).

In caso di elevata affluenza del pubblico sarà data precedenza ai rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti nei Consigli di Classe.

Nessuno di coloro che assiste alle riunioni ha diritto di parola, deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso a meno che siano concordi tutti i consiglieri presenti e il Presidente decida di consentire il loro intervento.

La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio:

- a) quando si discute di questioni concernenti persone singole;
- b) per motivi di particolare gravità, quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o della libera di discussione, il Presidente può disporre l'allontanamento del pubblico dall'aula e/o la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.